Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 20 febbraio 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 20 FEBBRAIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Vianini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1974. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « ENI 1966 - 6 % » sorteggiate il 6 febbraio 1974. — **Compagnie de Saint Gobain Pont a Mousson S.A., in Neuilly-sur-Seine:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1974. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbliga-

zioni « 6 % - 9ª emissione » sorteggiate il 23 gennaio 1974. — **N.I.C.K. - Napoletana Industria Cartoni Kraft, società per azioni, in Casoria:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1974. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1974. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1974. — **O.R.S.A. - Olonia Resine Sintetiche Affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1974. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1974. — **Egeria, società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1973. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni « 6 % ex Società Adriatica di Elettricità » sorteggiate il 18 gennaio 1974. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni « 6 % ex Cotonificio Morganti - Milano » sorteggiate il 18 gennaio 1974. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 4 e 5 febbraio 1974. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate l'8 febbraio 1974. — **S.E.I. - Società Esplosivi Industriali, società per azioni, in Ghedi (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1973. — **S.A.P.I.S. - S.p.A. Potentina Incremento Spettacoli, società per azioni, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 18 gennaio 1974. — **Fonderie Acciai Speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1974. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1974. — **Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1973. — **Birra Moretti, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1973. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° febbraio 1974. — **Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Grugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1973. — **Rizzoli Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1974. — **C.R.D.M. - Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1974.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 gennaio 1974, n. **11.**

Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le somme che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riceve a titolo di « premio » per l'acquisto di tabacco in foglia, in base all'articolo 3 del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970, affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione stessa.

Con decreti del Ministro per il tesoro, le somme di cui al precedente comma vengono portate in aumento dello stanziamento del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, relativi alla compra tabacchi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 30 gennaio 1974, n. **12.**

Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Il primo comma dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21, secondo comma, e dell'articolo 34, perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo »

Il primo comma dell'articolo 38 della predetta legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 10, secondo comma, e dell'articolo 23, perchè imputato di un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 30 gennaio 1974, n. 13.

Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di cui al precedente comma è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Ciliegio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1953, pubblicato sul Giornale Ufficiale annata 1953, dispensa 20ª, dal quale risulta che il dragamine « Ciliegio », proveniente dalla marina americana, è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 29 settembre 1953;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5424 del 25 settembre 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Ciliegio », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1973
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 262

(1291)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Betulla ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 12 dicembre 1953, riportato sul Giornale Ufficiale, annata 1953, dispensa 21ª, dal quale risulta che il dragamine « Betulla » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 10 novembre 1953;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5422 del 25 settembre 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Betulla », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1973
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 261

(1290)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Lorenzo Milella;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dell'amministrazione civile dell'interno dott. Roberto Massari è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del dott. Lorenzo Milella.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 192

(1285)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1973.

Determinazione, per il biennio 1974-75, della quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Viste le leggi 6 ottobre 1950, n. 835 e 29 marzo 1956, n. 277;

Visto l'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visti i propri decreti in data 30 novembre 1971 e 26 febbraio 1973, con i quali è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1973;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° gennaio 1974-31 dicembre 1975 nella misura del 15% calcolata indipendentemente dalla quota da riservare alle aziende industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto, in tutto o in parte, l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 329

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti:

l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899;

il regio decreto 4 febbraio 1900 con il quale dallo elenco di cui sopra furono radiati i laghi di Chiusi e di Montepulciano;

il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720; il sesto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 860; il settimo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, n. 323; l'ottavo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 121 ed il nono elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1971, n. 1407/2266;

Visto lo schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena redatto dall'ufficio del genio civile di Siena;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate nei succitati articoli di legge, è ordinato:

a) il deposito dello schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena, nell'ufficio della prefettura di Siena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nelle segreterie dei comuni della provincia di Siena interessati dal suddetto elenco;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il periodo di giorni trenta, di un avviso che dia notizie dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

SCHEMA DEL DECIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
101/1	Sorgente «Il Porto»	Fosso Chianetta	Chiusi	Dall'affioramento allo sbocco	I confini dei piani di Rosia, entro i quali le acque di falda sono pubbliche, sono delimitati, a partire dalla località « Volte Basse » dalla strada Volte Basse Cerreto-Selva-Linari, dal fosso Serpenna, dalla strada di Ucciano, dalla S.S. n. 223, fino al bivio per il podere Rancia, dalla strada poderale Rancia-Cerreto a Merse, dalla strada per Orgia, dalla strada per il Castellare, dalle strade campestri per il Romitorio, C. Calcinari e C. Ferriera, dal Fosso Ricausa, dalla strada per Spannocchia, dalla S.S. n. 73 fino a Km 2,5 da Rosia, indi da una linea che passa per la Fattoria Le Reniere e seguendo la valle ad ovest di Poggio Ruffinaia e Poggio La Pigna incontra la strada di Tegoia, dalla strada che tocca le Mandrie, Ancaiano, Cetinale, Podere Taverna, Cennina sino al fosso Arnano, dal fosso Arnano sino a Caldaia e dalla strada che passando per Valli, Toiano, Pioggiarella ritorna a Volte Basse il tutto come risulta dall'estratto della carta al 25.000.
128/3	Sorgente « Mallecchi » (inf. n. 106)	F. Merse	Sovicille	Dall'affioramento allo sbocco nel F. Merse	
131/3	Acque di falda dei piani di Rosia	F. Merse	Sovicille	Dall'affioramento allo sbocco	
247/1	Sorgenti Montieri	Fosso Rondinaia	Castiglion d'Orcia	Dall'affioramento allo sbocco	
290/3	Pozzi del Terr. Oriato in località Aiola	Torr. Oriato	Sarteano	Dall'affioramento allo sbocco	
76/1	Sorgenti di Bagnoli	Torr. Foci	Colle di Val d'Elsa	Dall'affioramento allo sbocco	

Visto, p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
RUSSO

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 200, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 3359 del 16 febbraio 1973 con la quale l'ufficio del genio civile di Brescia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante geometra capo Giacomo Mazzoletti con il geometra principale Franco Peroni;

Decreta:

Il geometra principale Franco Peroni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione del geometra capo Giacomo Mazzoletti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1973
Registro n. 11 Lavoro e prev. soc., foglio n. 310

(1300)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 188, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota n. 3337 del 23 ottobre 1972, con la quale la delegazione dell'Associazione sindacale Intersind di Taranto prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante dott. Giuseppe Marangi con il dott. Ignazio Fadda;

Vista la nota del 22 marzo 1973, con la quale il dottor Giuseppe Marangi rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Ignazio Fadda è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Taranto, quale rappresentante dei datori di lavoro (Intersind), in sostituzione del dott. Giuseppe Marangi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1973
Registro n. 11 Lavoro e prev. soc., foglio n. 312

(1313)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 354, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota n. 3354 del 23 marzo 1973, con la quale l'ufficio del genio civile di Macerata prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante ing. Filippo Gambacorta con l'ing. Maurizio Maurizi;

Decreta:

L'ing. Maurizio Maurizi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Macerata, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione dell'ing. Filippo Gambacorta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1973
Registro n. 11 Lavoro e prev. soc., foglio n. 311

(1309)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 208, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Viste la nota del 21 febbraio 1973 e la successiva lettera n. 3121, senza data, con le quali la camera confederale del lavoro di Catanzaro prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante signor Cesare Costa con il sig. Antonio Meloni;

Decreta:

Il sig. Antonio Meloni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Cesare Costa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1973
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 31

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 206, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 651 del 26 marzo 1973, con la quale l'Associazione sindacale per le aziende petrol-chimiche (A.S.A.P.) prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante dott. Dante Consalici con il dottor Federico Cilia;

Vista la nota del 22 dicembre 1972, con la quale il dott. Dante Consalici rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Federico Cilia è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, quale rappresentante dei datori di lavoro (A.S.A.P.), in sostituzione del dott. Dante Consalici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *dicembre* 1973
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 312

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 197, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 2029 del 9 aprile 1973, con la quale l'ufficio del genio civile di Isernia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante ing. Ciriaco Penta con il geom. Michele De Lillo;

Decreta:

Il geom. Michele De Lillo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione dell'ing. Ciriaco Penta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *dicembre* 1973
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 313

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 356, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota n. 819 del 5 marzo 1973 con la quale l'unione degli industriali di Caserta prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionari, il dott. ing. Giovanni Iodice e l'avv. Franco Solimene con il geometra Michele Farina e il sig. Francesco Letizia;

Viste le note del 1° e del 5 marzo 1973 con le quali il dott. ing. Giovanni Iodice e l'avv. Franco Solimene rassegnano, rispettivamente, le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il geometra Michele Farina e il sig. Francesco Letizia sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quali rappresentanti dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione del dott. ing. Giovanni Iodice e dell'avv. Franco Solimene.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Cortè dei conti, addì 1º *dicembre* 1973
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 315

(1304)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 188, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 125, con il quale il dott. Leopoldo Geo Pieroni, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto, è stato sostituito dal dott. Luigi Perrini;

Vista la nota del 16 luglio 1973, n. 14093, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto prospetta la necessità di sostituire,

perchè collocato a riposo, il dott. Luigi Perrini, presidente della commissione di cui sopra, con il dott. Giorgio Bagnulo, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giorgio Bagnulo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Taranto, in sostituzione del dott. Luigi Perrini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1974
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 157

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 199, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 126, con il quale il dott. Enrico Capece Minutolo, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone, è stato sostituito dal dott. Ettore Allamprese;

Vista la nota del 17 luglio 1973, n. 10339, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Ettore Allamprese, presidente della commissione di cui sopra, con il dott. Pericle Pirri, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Pericle Pirri è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, in sostituzione del dott. Ettore Allamprese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1974
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 154

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 199, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota del 13 giugno 1973, n. 999, con la quale l'Unione dei commercianti della provincia di Frosinone prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante rag. Vincenzo Giancarli con il cav. Virgilio Carfagna;

Vista la nota del 13 giugno 1973, con la quale il ragioniere Vincenzo Giancarli rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il cav. Virgilio Carfagna è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, quale rappresentante dei datori di lavoro (commercianti), in sostituzione del rag. Vincenzo Giancarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1974
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 161

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1973.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 355, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del 9 marzo 1973 con la quale l'associazione cristiana artigiani italiani di Campobasso prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentate sig. Alfonso Rainone con il sig. Mario Zita;

Vista la nota del 4 luglio 1973 con la quale il sig. Alfonso Rainone rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Vista la nota del 27 luglio 1973, n. 121, con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.) di Campobasso prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione di cui sopra, perchè dimissionario, il proprio rappresentante geometra Antonio Fracassi con il dott. Romeo Perrotta;

Vista la nota del 27 luglio 1973 con la quale il geometra Antonio Fracassi rassegna le proprie dimissioni da membro della già citata commissione;

Decreta:

Il sig. Mario Zita e il dott. Romeo Perrotta sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso quali rappresentanti, il primo dei datori di lavoro (artigiani) e il secondo dei lavoratori (C.I.S.N.A.L.) in sostituzione rispettivamente del sig. Alfonso Rainone e del geometra Antonio Fracassi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 163

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Riconoscimento del carattere di rassegna cinematografica della Settimana cinematografica internazionale di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto il n. 5) della tariffa allegata al suindicato decreto presidenziale il quale, tra l'altro, per le rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze, prevede che l'imposta sugli spettacoli sia assolta con l'aliquota del 3%;

Considerato che l'Estate teatrale veronese organizza annualmente una Settimana cinematografica internazionale nel corso della quale vengono effettuati cicli di proiezioni che, per l'argomento cui sono dedicati e per l'omogeneità dei temi trattati, presentano elementi di connessione fra loro, tali da far assumere alla manifestazione le caratteristiche di una rassegna cinematografica ai sensi del citato n. 5) della tariffa;

Decreta:

Art. 1.

La Settimana cinematografica internazionale che si svolge annualmente a Verona è riconosciuta rassegna cinematografica ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli con l'aliquota del 3 % prevista dal n. 5) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Calabria e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento verificatosi nella provincia di Cosenza ai fini della concessione delle provvidenze creditizie e di pronto intervento di cui agli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cosenza - nevicate dei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SLOI, stabilimento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. SLOI, stabilimento di Trento, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SLOI, stabilimento di Trento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Ciba-Geigy S.p.a., per attivazione nella stessa sede di una officina comune tra le ditte Ciba-Geigy S.p.a., Geigy S.p.a. e Zyma S.p.a., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici, nella officina farmaceutica sita in Crescenzago.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto del Ministro per la sanità n. 5028 in data 27 maggio 1972 la ditta Ciba-Geigy S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, frazione Crescenzago, via Oropa, 4, specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 31 luglio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Ciba-Geigy S.p.a., per attivazione nella stessa sede di officina comune tra le ditte Ciba-Geigy S.p.a., Geigy S.p.a. e Zyma S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Milano, frazione Crescenzago, via Oropa, 4, concessa con decreto del Ministro per la sanità n. 5028 del 27 maggio 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(1216)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1974.

Sostituzione di alcuni componenti i comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti i propri decreti in data 1° luglio 1971 e 9 settembre 1971 relativi alla costituzione dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 8677/66500.22.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 22 settembre 1973;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che hanno fruito dei benefici dell'esodo volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

I sottoindicati dirigenti sono nominati membri dei seguenti comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Comitato I.N.P.S. per la regione Calabria:

Longo dott. Matteo, in sostituzione del dott. Salvatore Saporito;

De Vivo dott. Salvatore, in sostituzione del dottor Giovanni Orbitello.

Comitato I.N.P.S. per la regione Campania:

Grita dott. Bruno, in sostituzione del dott. Antonio Tripepi.

Comitato I.N.P.S. per la regione Emilia-Romagna:

Vagliani dott. Angelo, in sostituzione del dott. Nicola Ronchi;

Contardi dott. Giorgio, in sostituzione del dott. Domenico Focacci.

Comitato I.N.P.S. per la regione Friuli-Venezia Giulia:

Sbuelz dott. Luciano, in sostituzione del dottor Francesco Cerchio;

Moffa dott. Mario, in sostituzione del dott. Antonio Carillo.

Comitato I.N.P.S. per la regione Lazio:

Crea dott. Gaetano, in sostituzione del dott. Ubaldo Foresio;

Aristodemo dott. Francesco, in sostituzione del dottor Guido Bisci.

Comitato I.N.P.S. per la regione Liguria:

Calderini dott. Italo, in sostituzione del dott. Edmondo Catullo.

Comitato I.N.P.S. per la regione Lombardia:

Nicosia dott. Vito, in sostituzione del dott. Ferruccio Fertilio;

Figliolia ing. Ilde, in sostituzione del dott. Osvaldo Scaramella.

Comitato I.N.P.S. per la regione Marche:

De Berardinis dott. Aristide, in sostituzione del dott. Alberto Anitori;

Billi ing. Sergio, in sostituzione del dott. Carmelo Sorace.

Comitato I.N.P.S. per la regione Piemonte:

Anitori dott. Alberto, in sostituzione del dott. Renato Giorsetti;

Brancaccio dott. Enrico, in sostituzione del dottor Gildo Cavallarin.

Comitato I.N.P.S. per la regione Puglia:

Zeffiri dott. Vincenzo, in sostituzione del dottor Ricciotti Campennì.

Comitato I.N.P.S. per la regione Sicilia:

Livrea dott. Costante, in sostituzione del dott. Calogero Gangarossa;

Beccaria dott. Antonio, in sostituzione del dottor Giovanni Abate.

Comitato I.N.P.S. per la regione Toscana:

Cantucci dott. Mario, in sostituzione del dott. Lionello Ulivelli.

Comitato I.N.P.S. per la regione Umbria:

Rocchi dott. Enzo, in sostituzione del dott. Ugo Campolonghi;

Cresta dott. Attilio, in sostituzione del dott. Nicola Ricciardi Tenore.

Comitato I.N.P.S. per la regione Valle d'Aosta:

Scollica per. ind. Gino, in sostituzione del dottor Luigi Filippi;

Cavaliere dott. Francesco, in sostituzione del dottor Gildo Cavallarin.

Comitato I.N.P.S. per la regione Veneto:

Carillo dott. Antonio, in sostituzione del dott. Alfredo Sorrentino;

Alviani dott. Giovanni, in sostituzione del dottor Domenico Giraudo.

Comitato I.N.P.S. per la regione Abruzzi:

Trimarchi avv. Luigi, in sostituzione del dott. Leone Leoni.

Comitato I.N.P.S. per la regione Basilicata:

Montinaro dott. Luigi, in sostituzione del dottor Antonio Lieto.

Comitato I.N.P.S. per la regione Trentino-Alto Adige:

Miglia dott. Edvino, in sostituzione del dott. Giorgio Zorzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1299)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1974.

Cancellazione di tre nominativi dall'elenco dei revisori ufficiali dei conti allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1973.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 76 in data 21 stesso mese, con il quale sono stati nominati trecentoquaranta revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione ordinaria del 1970;

Visto il successivo decreto ministeriale 19 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 5 maggio 1973, con il quale sono stati nominati duecentoottantasette revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione ordinaria del 1971;

Atteso che in quest'ultimo decreto sono stati erroneamente compresi gli aspiranti Biscozzi Luigi, Gasparro Giorgio e Masullo Ciro, già nominati con il primo provvedimento;

Ritenuto che i medesimi devono essere cancellati dall'elenco allegato al succitato decreto ministeriale 19 aprile 1973, ferma restando la precedente iscrizione;

Decreta:

I sottoindicati nominativi sono cancellati dall'elenco dei revisori ufficiali dei conti allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 del 5 maggio 1973, ferma restando la precedente iscrizione dei medesimi nel ruolo in parola disposta col precedente decreto ministeriale 10 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 76 del 21 detto mese:

Biscozzi Luigi, nato a Salice Salentino il 2 agosto 1934;

Gasparro Giorgio, nato a Vibo Valentia il 23 agosto 1914;

Masullo Ciro, nato a Napoli il 7 novembre 1933.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1974.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1972.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la prima sessione ordinaria del 1972 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 9 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 1ª SESSIONE 1972

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
1	Albanese Luigi	15- 4-1911	S. Giovanni a Teduccio	Roma	Non iscritto
2	Albrici Angelo	11- 8-1937	Vilminore di Scalve	Bergamo	Ragionieri
3	Aldè Giuseppe	11- 9-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
4	Altobelli Giuseppe	16- 2-1919	Frosinone	Frosinone	Dottori commercialisti
5	Alvisi Ermete	29- 6-1919	Genova	Milano	Non iscritto
6	Amato Mario	14-12-1902	Benevento	Roma	Non iscritto
7	Andronio Beniamino	8-12-1908	Miradolo Terme	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
8	Angioni Giovanni	3- 1-1941	Cuneo	Cuneo	Dottori commercialisti
9	Anzolin Gian Giuseppe	4- 4-1935	Schio	Schio	Dottori commercialisti
10	Arcamone Salvatore	27-11-1927	Lacco Ameno	Lacco Ameno	Ragionieri
11	Ardito Egidio	7-11-1920	Francavilla Fontana	Alessandria	Non iscritto
12	Argenti Pietro	4- 4-1933	Feltre	Feltre	Dottori commercialisti
13	Arnaudo Luigi	2- 4-1937	Torino	Alpignano	Non iscritto
14	Aschieri Franco	9- 1-1943	Asti	Pino Torinese	Dottori commercialisti
15	Astorina Rosario	22- 9-1938	Militello V.C.	Catania	Dottori commercialisti
16	Avoni Augusto Carlo	18- 4-1925	Imola	Fontanelice	Non iscritto
17	Bagini Mauro	6- 2-1938	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
18	Baldinelli Rifredo	21-10-1913	Marta	Roma	Non iscritto
19	Baldinelli Rolando	24-10-1915	Marta	Carbognano	Non iscritto
20	Baldovini Giancarlo	17- 4-1928	Torino	Montelupo Albese	Dottori commercialisti
21	Ballerini Cesare	25-12-1925	Milano	Milano	Non iscritto
22	Barbaja Carlo	19- 1-1911	Napoli	Roma	Non iscritto
23	Barbato Edgardo	12- 1-1921	Cairo d'Egitto	Roma	Non iscritto
24	Barbieri Angelo	22- 6-1929	Pesaro	Pesaro	Ragionieri
25	Baudo Federico	20- 8-1937	Varallo Sesia	Milano	Dottori commercialisti
26	Beccaria Alessandro	16- 1-1925	S. Angelo Lodigiano	S. Angelo Lodigiano	Ragionieri
27	Bellet Oreste	5-12-1938	Padova	Milano	Dottori commercialisti
28	Bellini Gustavo	23- 2-1931	Taranto	Teramo	Dottori commercialisti
29	Bellosio Carlo	14- 4-1939	Milano	Milano	Avvocati
30	Benedetti Aureliano	15-11-1935	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
31	Bersano Leopoldo	19- 3-1914	Casale Monferrato	Roma	Non iscritto
32	Bertoncelli Mario	3-11-1922	Novara	Novara	Non iscritto
33	Bertozzi Tomaso	10- 5-1917	La Spezia	Pisa	Dottori commercialisti
34	Bettoni Renato	3-10-1939	Milano	Milano	Ragionieri
35	Bianchi Mario Angelo	12- 8-1933	Uggiate	Milano	Dottori commercialisti
36	Bignami Leopoldo	27- 4-1936	Cisterna di Latina	Roma	Non iscritto
37	Boldrini Giosuè Mario	31- 7-1944	Verucchio	Rimini	Ragionieri
38	Benasciutti Mario	29-12-1918	Cona	Piove di Sacco	Ragionieri
39	Bonazzi Ivan	19-10-1935	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
40	Bonivento Francesco	24- 8-1936	Chioggia	Chioggia	Dottori commercialisti
41	Bonometto Giovanni	16- 7-1904	Venezia	Venezia	Non iscritto
42	Borghi Paolo	16- 1-1936	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
43	Borgonovo Adriana	5- 3-1941	Meda	Milano	Dottori commercialisti
44	Borocci Loriana	14- 1-1927	Jesi	Jesi	Ragionieri
45	Bosco Alberto	26- 9-1934	Trieste	Rapallo	Non iscritto
46	Bottiglieri Carlo	25-12-1938	Parma	Parma	Non iscritto
47	Brenco Dario	10- 1-1934	Rotterdam (Olanda)	Rapallo	Non iscritto
48	Brini Antonino	29- 7-1932	Milano	Milano	Avvocati
49	Bruno Alfredo	18- 9-1921	Celico	Roma	Ragionieri
50	Buccianti Fosco	24- 7-1925	Siena	Empoli	Non iscritto
51	Buchetti Adino Bruno	28- 9-1913	Montepulciano	Milano	Non iscritto
52	Buratti Pietro	19-10-1929	Carrara	Carrara	Ragionieri
53	Cajani Ugo	16-11-1923	Milano	Milano	Ragionieri
54	Caimi Massimo	15- 5-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
55	Calabrese Giovanni	7-11-1911	Barletta	Bari	Dottori commercialisti (elenco speciale)

N. d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
56	Caldani Mario	12- 4-1936	Roma	Milano	Dottori commercialisti
57	Calvo Paolo	29- 8-1937	Sanremo	Sanremo	Dottori commercialisti
58	Camadini Giuseppe	10- 6-1931	Brescia	Sellero	Non iscritto
59	Campi Martino	19-11-1936	Carbonara Scrivia	Genova	Dottori commercialisti
60	Candioli Antonio	28- 3-1931	Roma	Roma	Avvocati
61	Cantù Giacomo	18- 5-1911	Roma	Piacenza	Non iscritto
62	Carboni Alfredo	28-10-1939	Grotte S. Stefano	Roma	Ragionieri
63	Carmassi Maria	31- 7-1925	Lucca	Lucca	Dottori commercialisti
64	Carnevale Schianca Ernestino	12-10-1943	Gambolò (Pavia)	Gambolò	Ragionieri
65	Carolla Giuseppe	18- 3-1939	Benevento	Palermo	Ragionieri
66	Carra Maurizio	21-12-1931	Suzzara	Milano	Non iscritto
67	Casella Paolo	21- 4-1939	Roma	Padova	Dottori commercialisti
68	Cassano Pietro	31- 7-1940	Taranto	Taranto	Avvocati
69	Castelli Giuseppe	18- 7-1937	Menaggio	Menaggio	Dottori commercialisti
70	Catalano Giuseppe Claudio .	1- 1-1909	Porto Empedocle	Roma	Non iscritto
71	Catini Paolo	26- 6-1904	Cervinara	Bergamo	Ragionieri
72	Cerella Mario	16- 2-1932	San Buono	Vasto	Non iscritto
73	Cerimele Giuseppemaria . .	11- 1-1924	Agnone	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
74	Cevolani Paolo	4- 3-1942	Bologna	Bologna	Ragionieri
75	Chiarugi Giancarlo .	17-11-1924	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
76	Chiesa Amedeo	13-12-1937	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
77	Chiodi Sergio	1- 5-1932	Genova	Genova	Dottori commercialisti
78	Chizzola Mario	19- 3-1915	Rovereto	Rovereto	Dottori commercialisti
79	Ciampini Luigi	11-12-1930	S. Miniato	Milano	Dottori commercialisti
80	Ciarcià Ulderico	5- 2-1925	Cairo d'Egitto	Milano	Non iscritto
81	Cimini Felice . . .	14- 3-1924	Collescipoli	Roma	Non iscritto
82	Cinque Romano	7-11-1928	Napoli	Napoli	Non iscritto
83	Clavari Giampaolo .	22- 7-1939	Anzio	Anzio	Dottori commercialisti
84	Coen Angelo	9- 2-1930	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
85	Coghi Fausto	16- 1-1924	Gallarate	Gallarate	Dottori commercialisti
86	Colombo Enrico . . .	6- 9-1942	Gallarate	Gallarate	Dottori commercialisti
87	Comotti Francesco	15- 9-1933	Treviglio	Treviglio	Ragionieri
88	Comparato Michelangelo	9- 4-1909	Licata	Licata	Dottori commercialisti
89	Comparini Carlo . .	30- 4-1940	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
90	Coniglio Maria	28- 6-1943	Torretta	Palermo	Ragionieri
91	Conte Antonino .	28-10-1928	Sora	Sora	Ragionieri
92	Coppi Marcello .	6-11-1930	Abbadia S. Salvatore	Abbadia S. Salvatore	Ragionieri
93	Coppo Elsa	6- 9-1930	Milano	Milano	Ragionieri
94	Cortinovis Zaverio .	30- 3-1937	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
95	Coruzzolo Gennaro	1- 6-1934	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
96	Cosci Enrico . .	15- 3-1915	Massa	Roma	Non iscritto
97	Costa Salvatore . .	26-12-1906	Ucria	La Spezia	Ragionieri
98	Costa Sergio	16- 8-1938	Messina	Portoferraio	Dottori commercialisti
99	Crispo Crescenzo	20- 9-1911	Napoli	Genova	Non iscritto
100	Crognale Emilio . .	24- 8-1932	Roma	Roma	Dottori commercialisti
101	Cromi Mario	25- 9-1936	Gorla Minore	Gorla Minore	Dottori commercialisti
102	Dabbicco Luigi	6- 1-1931	Bari	Milano	Ragionieri
103	D'Ambrosi Franco	27- 2-1939	Venezia	Mestre	Dottori commercialisti
104	D'Angelo Nunzio	25- 3-1911	Giarre	Roma	Non iscritto
105	D'Avanzo Enrico	23- 9-1916	Nola	Roma	Dottori commercialisti
106	de Benedetto Nicola . . .	13-11-1928	Bari	Napoli	Dottori commercialisti
107	De Fabritiis Marcello	25-10-1928	Montesilvano	Pescara	Ragionieri
108	Degan Giorgio	2-12-1915	Mestre	Milano	Non iscritto
109	De Giacinto Italo	30- 6-1922	Vallada	Bolzano	Avvocati
110	D'Elia Guido	2- 8-1940	Trinitapoli	Trinitapoli	Non iscritto
111	Dell'Ariccia David	8- 2-1939	Roma	Roma	Dottori commercialisti
112	Delle Rose Giovanni	6- 6-1922	Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Procuratori legali

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
113	De Longis Ennio	29- 1-1926	Napoli	Roma	Non iscritto
114	De' Lorenzi Lorenzo	14- 7-1937	Milano	Verbania	Ragionieri
115	Del Prete Alessandro	28- 4-1911	Venafro	Venafro	Avvocati
116	Demeio Giovanni	24- 1-1926	Monfalcone	Monfalcone	Non iscritto
117	De Stefano Filomeno	6-11-1918	Salerno	Milano	Non iscritto
118	De Tilla Maurizio	6- 4-1941	Napoli	Napoli	Avvocati
119	Dettori Alfredo	14- 5-1931	Milano	Misterbianco	Ragionieri
120	Devoto Lorenzo	17-10-1924	Lerici	La Spezia	Dottori commercialisti
121	Di Bari Giuseppe	27- 7-1930	Mariotto di Bitonto	Bari	Ragionieri
122	Di Donna Giuseppe	4-12-1936	Cosenza	Cosenza	Dottori commercialisti
123	Di Giorgi Nino Giorgio	21- 4-1941	Ravenna	Bologna	Dottori commercialisti
124	Di Giunta Piero	26- 6-1944	Troina	Milano	Ragionieri
125	Diplotti Nereo	12- 7-1917	Cividale del Friuli	Trieste	Non iscritto
126	Di Tanto Antonino	30- 5-1924	Termini Imerese	Palermo	Non iscritto
127	Di Zenzo Biagio	9-12-1908	Serino	Roma	Non iscritto
128	Dominici Luigi	29-10-1911	Polizzi Generosa	Roma	Non iscritto
129	Ermolli Bruno	6- 3-1939	Varese	Milano	Ragionieri
130	Fabris Giovanni	23- 6-1931	Basiliano	Udine	Dottori commercialisti
131	Facchinelli Guido	15- 9-1931	Trento	Trento	Non iscritto
132	Falchi Picchinesi Giovanni	7- 8-1939	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
133	Fanci Luigi	30-11-1932	Lanciano	Lanciano	Dottori commercialisti
134	Farinella Giovanni	26- 8-1939	Addis Abeba	Milano	Dottori commercialisti
135	Fasce Alberto	16- 8-1942	Camogli	Camogli	Dottori commercialisti
136	Ferrante Francesco	10- 1-1916	Pozzuoli	Milano	Non iscritto
137	Ferrari Franco	6-11-1940	Ferrara	Ferrara	Ragionieri
138	Ferrigno Antonio	1-12-1929	Napoli	Napoli	Non iscritto
139	Ferro Vincenzo	2- 8-1936	Campobasso	Campobasso	Dottori commercialisti
140	Fiandra Franco	16-11-1940	Perugia	Perugia	Dottori commercialisti
141	Fiore Benito	10- 4-1937	Siracusa	Siracusa	Dottori commercialisti
142	Fiore Piero	2-12-1919	Pieve Del Cairo	Torino	Non iscritto
143	Fiorentini Giorgio	7-11-1920	Roma	Scandicci	Dottori agronomi
144	Francioli Giancarlo	27- 1-1941	Monte S. Savino	Arezzo	Ragionieri
145	Franzoi Giorgio	2- 2-1935	Lonigo (Vicenza)	Lonigo (Vicenza)	Dottori commercialisti
146	Frezzotti Giovanni	22- 2-1944	Jesi	Jesi	Ragionieri
147	Gallo Pier Domenico	4- 5-1939	Cossano Belbo (Cuneo)	Cossano Belbo	Avvocati
148	Gambardella Raffaele	25- 1-1929	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
149	Gantar Carlo	20-11-1919	Idria	Trieste	Dottori commercialisti
150	Garau Giancarlo	30- 7-1944	Torino	Moncalieri	Ragionieri
151	Garau Ugo	4-12-1914	Gonnosfanadiga	Nuoro	Dottori commercialisti (elenco speciale)
152	Garavini Giuseppe	3- 4-1937	Mercato Saraceno	Ferrara	Dottori commercialisti
153	Gatti Elio	4- 7-1939	Alessandria	Alessandria	Ragionieri
154	Gattinoni Piergiorgio	25- 7-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
155	Gemma Sergio	26- 3-1937	Roma	Roma	Dottori commercialisti
156	Gervasini Francesco	24- 1-1921	Varese	Varese	Ragionieri (elenco speciale)
157	Giacomelli Lorenzo	27-10-1937	Montecchio Maggiore	Belluno	Dottori commercialisti
158	Giannella Giovanni	13- 1-1909	Montecorice	Roma	Non iscritto
159	Giaretta Tullio	14- 4-1903	Milano	Padova	Dottori commercialisti
160	Giordano Gaspare	7-10-1914	Torre Annunziata	Padova	Dottori commercialisti
161	Giorgi Plinio	3-11-1934	Livorno	Livorno	Dottori commercialisti
162	Gluglietti Mario	4- 3-1928	Perugia	Perugia	Dottori commercialisti
163	Gnecchi Ruscone Stefano	30- 7-1931	Milano	Milano	Dottori commercialisti
164	Gnutti Paride	17- 3-1926	Lumezzane S. Sebastiano	Brescia	Non iscritto
165	Grassi Caterina	27- 8-1909	Milano	Milano	Non iscritto
166	Grossi Giovanni	23-11-1903	Finale Emilia	Milano	Non iscritto
167	Gualano Mario	12- 2-1934	Tirana	Roma	Non iscritto
168	Guariento Antonio	14-11-1936	Occhiobello	Occhiobello	Dottori commercialisti

N. d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
169	Guiducci Giorgio	30-10-1939	Scandiano	Cerredolo di Toano	Dottori commercialisti
170	Iannuzzi Aurelio	4- 5-1918	Potenza	Roma	Non iscritto
171	Imanon Aldo	22- 9-1916	Monastero Bormida	Torino	Dottori commercialisti (elenco speciale)
172	Isacco Luigi	27- 8-1928	Casletto Rogeno	Mestre	Non iscritto
173	Kunz Elio	22- 2-1941	Napoli	Napoli	Ragionieri
174	Labate Angelo Domenico	21-10-1908	Crotone	Napoli	Non iscritto
175	La Porta Vincenzo	6- 6-1914	Torre del Greco	Napoli	Non iscritto
176	Lavizzari Giovanni Battista	18- 8-1931	Morbegno	Peschiera Borromeo	Non iscritto
177	Leoncavallo Carmine	26- 7-1930	Barletta	Milano	Ragionieri
178	Leli Bruno	1- 1-1944	Monsampaolo del Tronto	Roma	Ragionieri
179	Lenoci Claudio	24- 7-1942	Bari	Bari	Dottori commercialisti
180	Lentini Giuseppe	14- 3-1929	Roma	Torino	Ragionieri
181	Leonardi Guido	3- 4-1923	Trento	Trento	Dottori commercialisti
182	Liaci Luigi	20- 6-1942	S. Cesario di Lecce	S. Cesario di Lecce	Dottori commercialisti
183	Lugaresi Carlo	26-12-1937	Cesena	Cesena	Dottori commercialisti
184	Lunardi Cirano	15-12-1931	Livorno	Livorno	Dottori commercialisti
185	Maestri Antonio	22- 3-1933	Milano	Milano	Ragionieri
186	Maggio Franchino	21- 3-1921	Montesano sulla Marcellana	Roma	Non iscritto
187	Magi Gennaro	21- 7-1916	Campi Salentina	Campi Salentina	Avvocati
188	Maio Graziano	21- 5-1936	Alessandria	Genova	Ragionieri
189	Manfredini Silvano	14- 4-1937	Campogalliano	Modena	Dottori commercialisti
190	Manicardi Benito	31- 8-1928	Soliera	Carpi	Non iscritto
191	Marchiori Maria Vittoria	18- 6-1925	Venezia	Civitanova Marche	Dottori commercialisti
192	Mariani Giuseppe	15- 4-1903	Novellara	Novellara	Non iscritto
193	Marrone Ciro	25- 5-1922	Vico Equense	Vico Equense	Dottori commercialisti
194	Martelli Giovanni	26- 5-1923	Bologna	Bologna	Non iscritto
195	Marti Aldo	4- 3-1915	Minervino Murge	Udine	Dottori commercialisti
196	Massei Walter	20- 5-1907	Ancona	Ancona	Non iscritto
197	Masucci Fortunato	26- 2-1915	Napoli	Napoli	Avvocati
198	Matuella Sergio	24- 7-1937	Folgaria	Rovereto	Dottori commercialisti
199	Mauro Ferruccio	29- 5-1936	Roma	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
200	Mazzari Carlo	26- 2-1908	Padova	Roma	Dottori commercialisti
201	Meconi Sergio	1- 1-1932	Roma	Roma	Ragionieri
202	Mei Fabrizio	5-12-1939	Roma	Roma	Dottori commercialisti
203	Melluso Roberto	12- 9-1941	Roma	Roma	Ragionieri
204	Mendola Francesco	8- 1-1911	Palermo	Roma	Non iscritto
205	Merciaro Francesco	14- 3-1915	Napoli	Roma	Dottori commercialisti
206	Merola Bartolomeo	12- 1-1939	Maddaloni	Maddaloni	Non iscritto
207	Micheli Carlo	21- 6-1938	Macerata	Roma	Dottori commercialisti
208	Mignanego Roberto	23-12-1941	Torino	Torino	Dottori commercialisti
209	Milici Giuseppe	25- 5-1926	Novara di Sicilia	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
210	Milone Pasquale	7- 9-1914	Roma	Mestre	Dottori commercialisti
211	Minini Giulio	10- 5-1944	Brescia	Brescia	Ragionieri
212	Molinatti Luciano	30- 5-1922	Alessandria	Alessandria	Avvocati
213	Mondi Giovanni	29- 4-1908	Roma	Roma	Non iscritto
214	Montesano Giuseppe	8- 7-1937	Stigliano	Trieste	Dottori commercialisti
215	Monti Paolo	18- 4-1918	Monza	Milano	Non iscritto
216	Morelli Aroldo	25-11-1926	Acquasparta	Terni	Non iscritto
217	Morelli Dante	5-11-1936	Roma	Roma	Ragionieri
218	Morera Maurizio	27- 1-1938	Roma	Roma	Ragionieri
219	Moretti Elio	19-10-1940	Cesena	Cesena	Dottori commercialisti
220	Muci Giancarlo	3- 5-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
221	Murri Giovanni	24- 6-1925	Viareggio	Viareggio	Ragionieri
222	Musolla Paolo	12- 5-1936	Pordenone	Pordenone	Dottori commercialisti
223	Negri Giovanni	15- 6-1935	Novara	Novara	Ragionieri

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
224	Nicastro Filippo	20-10-1934	Ragusa	Palermo	Avvocati
225	Nicora Bruno	1- 3-1921	Genova	Savona	Non iscritto
226	Nigra Maria in Cellerino	8-10-1920	Peschiera sul Garda	Torino	Non iscritto
227	Odino Adriano	23- 1-1923	Carrosio	Genova	Dottori commercialisti
228	Orsini Flavio	31- 3-1938	Fermo	Fermo	Ragionieri
229	Osimo Arturo	21- 6-1922	Alessandria	Alessandria	Avvocati
230	Palma Francesco	17-10-1923	Luco dei Marsi	Roma	Non iscritto
231	Palma Romano	23- 7-1933	Roma	Roma	Ragionieri
232	Pancioni Adelchi	11- 9-1899	L'Aquila-Bagno	L'Aquila-Bagno	Dottori commercialisti
233	Panizzi Romeo	9- 9-1929	Taggia	Taggia	Dottori commercialisti
234	Paoli Luciano	2- 9-1917	Cornigliano Ligure	S. Vincenzo	Non iscritto
235	Paparusso Domenico	12- 8-1926	Trieste	Trani	Non iscritto
236	Parodi Giovanni	17-12-1934	Domodossola	Domodossola	Dottori commercialisti
237	Passante Giorgio	5- 4-1937	Brindisi	Brindisi	Non iscritto
238	Pedroli Sergio	16- 9-1935	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
239	Pellitteri Filippo Gaetano	4-11-1926	Casteltermini	Casteltermini	Avvocati
240	Pelosi Walter	8- 2-1921	S. Maria C.V.	Grattaferrata	Non iscritto
241	Pennarola Carlo	23-10-1934	Napoli	Novara	Procuratori legali
242	Penzo Tullio	6- 3-1921	Chioggia	Chioggia	Non iscritto
243	Perego Tarcisio	31- 5-1907	Biassono	Monza	Non iscritto
244	Perrone Capano Giuseppe	14- 8-1925	Napoli	Napoli	Avvocati
245	Peruz Renato	23-11-1934	Calalzo di Cadore	Bolzano	Non iscritto
246	Petraia Maurizio	14- 8-1942	Roma	Roma	Ragionieri
247	Piazzai Giampiero	16- 6-1941	Roma	Roma	Ragionieri
248	Picozzi Rinaldo	31- 5-1920	Milano	Milano	Ragionieri
249	Pisani Agostino	23-12-1940	Catanzaro	Napoli	Avvocati
250	Pizzo Pio	3- 9-1903	Torino	Roma	Non iscritto
251	Poloni Edo	16- 4-1924	Arona	Milano	Non iscritto
252	Pottino Michele	13- 2-1913	Palermo	Roma	Non iscritto
253	Prisco Giuseppe	10-12-1921	Milano	Milano	Avvocati
254	Procaccini Ubaldo	9-11-1941	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
255	Puccio Gaetano	2- 3-1913	Vittoria	Vittoria	Dottori commercialisti
256	Pulselli Luciano	17- 9-1932	Rapolano Terme	Milano	Non iscritto
257	Quarto Raffaele	29- 7-1906	Barletta	Falconara Marittima	Dottori commercialisti
258	Rabotti Paolo	27- 7-1929	Reggio Emilia	Brescia	Non iscritto
259	Raciti Rosario	1- 1-1920	Linguaglossa	Roma	Non iscritto
260	Rambaldi Dore Attilio	14- 7-1926	Torino	Torino	Giornalisti (elenco pubblicisti)
261	Rampaldi Giampietro	25- 7-1924	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
262	Ravà Vittorio	18-10-1926	Genova	Genova	Ragionieri
263	Ricci Riccardo	9- 8-1926	Arco	Arco	Periti industriali
264	Ricciardi Riccardo	25- 3-1904	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
265	Rigillo Roberto	5- 4-1939	Napoli	Roma	Dottori commercialisti
266	Rigotti Giovanni	6- 9-1931	Terlizzi	Milano	Dottori commercialisti
267	Rispo Antonio	23- 3-1929	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
268	Rizzardi Mario	8- 9-1926	Genova	Milano	Non iscritto
269	Rizzu Raimondo	25-12-1930	Sassari	Sassari	Avvocati
270	Roani Otello	15-11-1907	Terni	Terni	Non iscritto
271	Rocca Mario Oreste	3- 1-1908	Torino	Genova	Non iscritto
272	Ronconi Decio	6- 7-1931	Cesena	Cesena	Dottori commercialisti
273	Rossi Alberto	1- 8-1936	S. Vincenzo	Colle Val d'Elsa	Ragionieri
274	Runfola Girolamo	3-11-1922	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
275	Russi Giuseppe	8-11-1896	Laterza	Roma	Non iscritto
276	Sabucci Ulisse	15- 9-1930	Tivoli	Roma	Dottori commercialisti
277	Saccani Franco	24- 7-1934	Mantova	Cremona	Dottori commercialisti
278	Sacconi Giuseppe	3- 6-1922	Tarquinia	Perugia	Non iscritto
279	Sala Giovanni	14- 4-1938	Genova	Milano	Ragionieri
280	Sampietro Achille	13- 2-1940	Milano	Milano	Ragionieri

N. d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
281	Sanna Agostino . . .	14-11-1938	Tempio Pausania	Sassari	Dottori commercialisti
282	Sannoner Valentino . .	22- 1-1916	Chieti	Roma	Non iscritto
283	Sanseverino Roberto	3- 4-1935	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
284	Scagliotti Severino .	5-10-1933	Ticineto	Casale Monferrato	Dottori commercialisti
285	Schiavone Mario . . .	7- 7-1922	Rende	Roma	Non iscritto
286	Scrofani Giovanni .	25- 7-1929	Ragusa	Roma	Non iscritto
287	Segatta Rolando . . .	25- 5-1925	Fai della Paganella	Villazzano Trento	Ingegneri
288	Severgnini Oreste .	14- 8-1942	Milano	Milano	Dottori commercialisti
289	Silva Giancarlo .	4-11-1933	Giussano	Milano	Dottori commercialisti
290	Soatto Renzo	23- 9-1939	Montagnana	Padova	Dottori commercialisti
291	Sole Fabio .	13- 1-1942	Palermo	Milano	Dottori commercialisti
292	Solimando Riccardo . .	17- 3-1916	Trani	Trani	Dottori commercialisti
293	Spisni Vittorio Emanuele .	17- 2-1937	S. Lazzaro di Savena	Bologna	Dottori commercialisti
294	Spoto Fedele .	1- 1-1908	Catania	Catania	Dottori commercialisti
295	Strumolo Umberto .	18- 8-1944	Varese	Milano	Ragionieri
296	Tardiola Franco .	22- 9-1921	Roma	Roma	Non iscritto
297	Tau Adolfo	10- 5-1923	Collepasso	Lecce	Non iscritto
298	Tazzari Miles	27- 7-1940	Bologna	Milano	Ragionieri
299	Teatini Cesare . .	7- 7-1937	Padova	Padova	Dottori commercialisti
300	Teofili Giancarlo .	31-10-1940	Roma	Roma	Dottori commercialisti
301	Tessaro Gino	30- 7-1920	Vicenza	Vicenza	Ragionieri
302	Tirinnanzi Valsilo . . .	19- 5-1919	Firenze	Roma	Non iscritto
303	Tortora Gennaro . . .	15- 6-1931	Napoli	Napoli	Ragionieri
304	Traversi Franco .	21- 1-1938	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
305	Trombetta Vincenzo	7-10-1913	Pachino	Acireale	Dottori commercialisti (elenco speciale)
306	Turchi Carlo Luigi	27- 2-1940	Siena	Siena	Ragionieri
307	Ubaldeschi Nando	6- 5-1926	Milano	Milano	Non iscritto
308	Uslenghi Luigi	4- 3-1929	Gallarate	Gallarate	Non iscritto
309	Vaccarella Francesco	25- 7-1935	Novara	Varese	Non iscritto
310	Vaccari Alberto	9- 2-1937	Lodi	Lodi	Non iscritto
311	Vaccaro Angelo	21- 8-1924	Rimini	Pavia	Avvocati
312	Valente Vito	18-10-1931	Bisceglie	Bisceglie	Dottori commercialisti
313	Valzecchi Vittorio	1-10-1931	Roma	Roma	Non iscritto
314	Vecchietti Massacci Nicola	8- 3-1938	Jesi	Bologna	Dottori commercialisti
315	Vedove Giuseppe	28- 6-1925	Valstagna	Bassano del Grappa	Dottori commercialisti
316	Verdicchio Antonio	9- 8-1921	Caserta	Roma	Non iscritto
317	Verga Giovanni	13- 9-1932	Milano	Milano	Ragionieri
318	Viganò Giovanni	11- 6-1934	Firenze	Firenze	Ragionieri
319	Viganò Mario	12-12-1942	Cassine	Milano	Ragionieri
320	Villa Enrico	10- 4-1939	La Spezia	La Spezia	Ragionieri
321	Vitali Paolo	5- 4-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
322	Vitali Vincenzo	2- 1-1922	Acquapendente	Siena	Dottori commercialisti (elenco speciale)
323	Vittoni Sandro	26- 3-1939	Calcio	Bergamo	Ragionieri
324	Vizzolini Maurizio	5- 7-1937	Gallarate	Milano	Non iscritto
325	Volpini Gabriele	18-12-1933	Fano	Fano	Dottori commercialisti
326	Volta Carlo	6-11-1934	Borgomanero	Borgomanero	Ingegneri
327	Zaccagnini Lorenzo	11-10-1938	Milano	Milano	Dottori commercialisti
328	Zaio Alberto	26-11-1939	Alessandria	Alessandria	Dottori commercialisti
329	Zanaboni Carlo Augusto	19- 6-1943	Torno	Milano	Ragionieri
330	Zanetti Lucio	29- 6-1939	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
331	Zaniboni Ettore	8- 8-1926	Crema	Crema	Ragionieri e dottori commercialisti
332	Zanoli Lionello	12- 8-1924	Cremona	Cremona	Ragionieri
333	Zanotto Ferdinando	30- 4-1937	Verona	Milano	Ragionieri
334	Zingarini Giovanni	28- 6-1942	Locri	Alessandria	Dottori commercialisti
335	Zingarini Nicola	13- 7-1907	Rotella	Alessandria	Ragionieri
336	Zuccheri Sergio	18-12-1930	Genova	Genova	Non iscritto

Roma, addì 25 gennaio 1974

Il presidente della commissione centrale: POLIMENO

(1250)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, con decreto ministeriale 13 aprile 1972, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Croce rossa italiana, comitato provinciale di Bari;

Croce rossa italiana, comitato provinciale di Brindisi;

Ospedale consorziale policlinico, Bari;

Ospedale « Di Venere », Bari;

Ospedale regionale « Di Summa », Brindisi;

Ospedale « San Giacomo », Monopoli (Bari).

(1433)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1974, il comune di Subiaco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.005.666, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367)

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1974, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.511.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 15 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	655 —	655 —	—	655 —	—	655,10	—	655 —	655 —	655 —
Dollaro canadese .	672,35	672,35	—	672,35	—	672,30	—	672,35	672,35	672,35
Franco svizzero	205,45	205,45	—	205,45	—	205,40	—	205,45	205,45	205,45
Corona danese . .	102,50	102,50	—	102,50	—	102,50	—	102,50	102,50	102,50
Corona norvegese . .	115 —	115 —	—	115 —	—	115,05	—	115 —	115 —	115 —
Corona svedese . .	140,65	140,65	—	140,65	—	140,60	—	140,65	140,65	140,65
Fiorino olandese	232,13	232,13	—	232,13	—	232,10	—	232,13	232,13	232,13
Franco belga	16,10	16,10	—	16,10	—	16,10	—	16,10	16,10	16,10
Franco francese	131,22	131,22	—	131,22	—	131,20	—	131,22	131,22	131,22
Lira sterlina . .	1491,25	1494,25	—	1491,25	—	1494,20	—	1491,25	1494,25	1494,25
Marco germanico . . .	240,54	240,54	—	240,54	—	240,50	—	240,54	240,54	240,50
Scellino austriaco . .	32,76	32,76	—	32,76	—	32,75	—	32,76	32,76	32,76
Escudo portoghese .	25,26	25,26	—	25,26	—	25,26	—	25,26	25,26	25,26
Peseta spagnola .	11,13	11,13	—	11,13	—	11,12	—	11,13	11,13	11,13
Yen giapponese .	2,249	2,249	—	2,249	—	2,24	—	2,249	2,24	2,25

Media dei titoli del 15 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,400
Redimibile 3,50 % 1934	98,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,225
» 5 % (Ricostruzione)	98,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
» 5 % (Città di Trieste)	99 —
» 5 % (Beni esteri)	96,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,925
» 5,50 % » » 1968-83	93 —
» 5,50 % » » 1969-84	92,975
» 6 % » » 1970-85	97,550
» 6 % » » 1971-86	97,900
» 6 % » » 1972-87	97,300
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,600
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,650
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	654,875
Dollaro canadese	672,125
Franco svizzero	205,42
Corona danese	102,455
Corona norvegese	115,06
Corona svedese	140,60
Fiorino olandese	232,105
Franco belga	16,10
Franco francese	131,20
Lira sterlina	1494,125
Marco germanico	240,495
Scellino austriaco	32,76
Escudo portoghese	25,25
Peseta spagnola	11,13
Yen giapponese	2,247

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui allo articolo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2650/73 e n. 2803/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-10-1973 al 15-10-1973	dal 16-10-1973 al 31-10-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	9.087,50	8.475,00
	04.01-115	b. altri	7.837,50	7.225,00
		II altri:		
		a in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-210	aa. latte scremato	7.837,50	7.225,00
	04.01-251	bb. altri	7.837,50	7.225,00
	04.01-255	2. superiore a 4 %	9.831,25	9.218,75
		b non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1 inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-310	aa. latte scremato	7.212,50	6.600,00
	04.01-351	bb. altri	7.212,50	6.600,00
	04.01-355	2 superiore a 4 %	9.206,25	8.593,75
		B altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	21.800,00	21.800,00
	04.01-803	II superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	46.112,50	46.112,50
	04.01-805	III superiore a 45 %	71.268,75	71.268,75
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*).(*b*):		
		A senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte	2.118,75	2.118,75
		II Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	26.562,50	19.493,75
	04.02-230	2 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	46.843,75	44.968,75
	04.02-271	3 superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	48.093,75	46.218,75
	04.02-275	4. superiore a 29 %	55.781,25	53.906,25
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22.812,50	15.743,75
	04.02-330	2 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	43.093,75	41.218,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	44.343,75	42.468,75
	04.02-375	4. superiore a 29 %	52.031,25	50.156,25
		III Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	8.868,75	9.987,50
	04.02-430	2. altri	11.975,00	13.481,25
		b altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	46.112,50	46.112,50
	04.02-475	2. superiore a 45 %	71.268,75	71.268,75

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-10-1973 al 15-10-1973	dal 16-10-1973 al 31-10-1973
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % . . .	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % . . .	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750,00	23.750,00
		b. altri (*e*):		
		1 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	228,13 per kg (*f*)	157,44 per kg (*f*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	430,94 per kg (*f*)	412,19 per kg (*f*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	520,31 per kg (*f*)	501,56 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa inferiore o uguale a 1,5 %	228,13 per kg (*g*)	157,44 per kg (*g*)
	04.02-751	bb superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	430,94 per kg (*g*)	412,19 per kg (*g*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	520,31 per kg (*g*)	501,56 per kg (*g*)
		II Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	17.537,50	18.843,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	461,13 per kg (*g*)	461,13 per kg (*g*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	712,69 per kg (*g*)	712,69 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % . . .	83.843,75	83.843,75
	04.03-900	B altro	102.287,50	102.287,50
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 151,68 u.c. ed inferiore a 171,68 u.c. . . .	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 171,68 u.c.	66.900,00 (*m*)	66.900,00 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 171,68 u.c. e inferiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	66.900,00 (*m*)	66.900,00 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 219,68 u.c. per 100 kg di peso netto	66.900,00 (*m*)	66.900,00 (*m*)
	04.04-190	II. altri	66.900,00	66.900,00
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	65.925,00 (*p*)	65.925,00 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	36.375,00	36.375,00
	04.04-305	II. altri	36.375,00	36.375,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-10-1973 al 15-10-1973	dal 16-10-1973 al 31-10-1973
04.04 (segue)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	55.381,25	55.381,25
	04.04-405	2. superiore a 48 %	60.081,25	60.081,25
	04.04-407	b. superiore a 36 %	110.081,25	110.081,25
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	65.925,00	65.925,00
	04.04-513	2. Pecorino	65.925,00	65.925,00
	04.04-515	3. altri	65.925,00	65.925,00
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	55.893,75	53.393,75
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, della sostanza secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48 %	56.175,00 (*t*)	56.175,00 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48 %	56.175,00 (*u*)	56.175,00 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	56.175,00 (*v*)	56.175,00 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	56.175,00 (*v*)	56.175,00 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	56.175,00	56.175,00
	04.04-780	bb. non nominati . . .	56.175,00	56.175,00
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	42.131,25	42.131,25
	04.04-860	2. altri	106.175,00	106.175,00
		II non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	65.925,00	65.925,00
	04.04-913	2. Pecorino	65.925,00	65.925,00
	04.04-915	3. altri	65.925,00	65.925,00
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	106.175,00	106.175,00
	04.04-970	2. non nominati	106.175,00	106.175,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro .	8.700,00	8.700,00
	17.02-190	II. altri	8.700,00	8.700,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	8.700,00	8.700,00
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	8.700,00	8.700,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1º-10-1973 al 15-10-1973	dal 16-10-1973 al 31-10-1973
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	18.362,50	13.056,25
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	23.606,25	16.681,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	21.887,50	15.525,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	17.562,50	12.612,50
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	23.606,25	16,681,25

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nello ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. — Lire 2.712,50 (duemilasettecentododici e cinquanta centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 2.712,50 (duemilasettecentododici e cinquanta centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6% del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 73,05 u.c. (pari a lire 45.656,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(1049)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della data di inizio delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, indetto con decreto ministeriale n. 4704 del 6 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 novembre 1973, sono state rinviate a data da determinarsi.

(1471)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nell'Umbria, riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nell'Umbria.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;
2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;
6) godimento dei diritti politici;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio recreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 7 e 8 maggio 1974 e si effettueranno presso la sede di Perugia nei locali siti in via Annibale Vecchi, 129, presso il centro regionale di formazione professionale (ex E.N.A.L.C.), alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'I.N.A.I.L., su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. La amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio:

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari della altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma anche per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia *dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti* delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria, di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano *in regola con le disposizioni fiscali in vigore*, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici *dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione* indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomina di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1974
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 102

ALLEGATO 1

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-bis - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . . . . (provincia di . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nell'Umbria, riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . . al . . . .; e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Tecnologie speciali (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di seconda fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

2) Scienza delle costruzioni:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte; prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà su nozioni generali di fisica e di elettrotecnica in particolare e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

(1260)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1972 e 20 maggio 1973 che predispongono gli elenchi degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1972 e 14 luglio 1973;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 24 ottobre 1972 e 20 maggio 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 ottobre 1972 e 20 maggio 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
413. Cappella Silvestro .	Alvito - 28 marzo 1929					si		
414. Di Natale Francesco .	Cellemare - 15 maggio 1927					si		
415. Liddo Francesco	Andria - 13 ottobre 1933			si				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(1160)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a novantacinque posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18274, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a novantacinque posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Art. 1.

Presidente:

Venturini dott. ing. Aurelio, dirigente generale.

Membri:

Rizzo dott. ing. Vito, ispettore provinciale;
Binelli dott. Ezio, 1° dirigente a r. (art. 165 S.G.);
Sforza prof. ing. Angelo, ordinario di ist. tecn.;
Di Pasquale prof. ing. Oberdan, ordinario di ist. tecn.;

Segretario:

De Simone Luigi, revisore superiore di 1ª classe.

Art. 2.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 3.000.000 sul capitolo 213 per l'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 30 gennaio 1974

p. *Il direttore generale*: MAYER

(1353)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica industriale negli istituti professionali.

Nel Bollettino Ufficiale n. 11-12, parte II, del 15-22 marzo 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1972, relativo all'approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore del concorso per titoli integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica industriale negli istituti professionali.

(1396)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 6 dicembre 1973, n. 246.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, concernente: « Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, concernente provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva;

Ritenuto di dover emanare il regolamento della legge in narrativa ai sensi dell'art. 9;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 21 novembre 1973;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20.

Art. 1.

Le domande per ottenere le provvidenze della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, dovranno essere presentate al sindaco del comune dove è ubicata l'azienda, sullo apposito modulo predisposto dall'assessorato all'agricoltura e foreste, come dall'allegato schema, entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Il sindaco, previa deliberazione del comitato comunale della agricoltura, rilascia un buono di L. 10.000 per i singoli e di L. 15.000 per le cooperative per ogni ettaro da investire a colture foraggere, da utilizzarsi per il prelevamento di sementi e di fertilizzanti presso ditte regolarmente iscritte alla camera di commercio per la vendita di tali prodotti.

Il buono fa parte integrante del modulo-domanda, dovrà essere firmato dal beneficiario dopo l'avvenuto acquisto e consegnato alla ditta fornitrice delle sementi e dei fertilizzanti.

Art. 3.

Il pagamento sarà effettuato alle ditte fornitrici con ordinativi di pagamento degli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura competenti per territorio, su presentazione della « domanda-buono », corredata da regolari fatture.

Art. 4.

L'assessorato predisporrà, tramite i suoi organi tecnici periferici o propri funzionari, controlli al fine di verificare la esatta e corretta osservanza della legge 31 ottobre 1973, n. 20.

Art. 5.

I beneficiari singoli e le cooperative saranno resi responsabili, a norma di legge, delle notizie fornite nella domanda; saranno, altresì, obbligati ad impiegare le sementi ed i fertilizzanti nell'annata agraria cui si riferisce la richiesta delle provvidenze.

Art. 6.

I moduli-domanda saranno approntati dall'amministrazione regionale e forniti gratuitamente a tutti i comuni della Sardegna; idonee scorte saranno a disposizione degli aventi diritto presso gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura e presso i loro uffici periferici.

Art. 7.

Gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetteranno all'assessorato all'agricoltura e foreste il rendiconto delle somme erogate per comune, con le relative domande ed i rispettivi ordinativi di pagamento.

Art. 8.

L'assessore all'agricoltura - sentita la competente commissione del consiglio regionale - farà conoscere ogni anno, entro il 30 settembre, il programma di intervento rivolto ad intensificare ed estendere la coltura delle foraggere, con la ripartizione dei fondi fra gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, fissando, altresì, i criteri in base ai quali tali fondi devono essere assegnati ai vari comuni e le direttive alle quali devono attenersi i comitati comunali dell'agricoltura nell'esaminare ed accogliere le domande.

Art. 9.

In sede di prima applicazione della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, riferita all'annata agraria 1973-74, le domande per ottenere le provvidenze potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà successivamente pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 6 dicembre 1973

GIAGU DE MARTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 12 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — DI MEO

Al signor sindaco del comune di . . . .

OGGETTO: Legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20 - *Richiesta buono acquisto sementi e fertilizzanti per impianto colture foraggere.*

Il sottoscritto . . . . . ., nato a . . . . il . . . . . ., residente a . . . ., via . . . . . . n. . . ., nella sua qualità di . . . . . . della azienda denominata/della cooperativa denominata (1) . . . . . ., condotta . . . . . e sita nel comune di . . . ., della estensione complessiva di Ha. . dei quali:

seminativi semplici od arborati	Ha. . . . .
colture arboree (vigneti - oliveti - frutteti) .	» . . . .
colture ortive	» . . . .
altre colture (boschi - prati pascoli - pascoli ecc.)	» . . . .
Superficie totale dell'Azienda . . .	Ha. . . . .

Chiede

ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 20 del 31 ottobre 1973, che gli venga rilasciato un buono per l'acquisto di sementi selezionate e di fertilizzanti per l'impianto di Ha. . . . a colture foraggere - (erbai annuali; prati artificiali poliennali; coltivazioni destinate alla produzione di sementi foraggere) - (1).

Il sottoscritto si impegna ad impiegare le sementi ed i fertilizzanti nell'annata agraria 197. . . ./197. . . e dichiara, sotto la propria responsabilità, che le notizie di cui alla presente domanda sono rispondenti alla realtà.

. . . . . ., lì . . . . .

Firma

. . . .

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Comune di PROVINCIA DI

Il sindaco sottoscritto, vista la domanda in data presentata dalla ditta/cooperativa (1) residente a ., via ., con anzienda denominata e sita in località del comune di ., vista la deliberazione del comitato comunale dell'agricoltura nella seduta del .

Rilascia

il presente buono di prelevamento sementi selezionate e fertilizzanti del valore di L. (lire .) per l'impianto di ha. a colture foraggere (erbai annuali prati artificiali poliennali coltivazioni destinate alla produzione di sementi foraggere) (1) e da utilizzarsi presso ditte regolarmente iscritte alla camera di commercio per la vendita di tali prodotti.

lì

(timbro)

Il sindaco

———

Il sottoscritt dichiara di aver acquistato dalla ditta sementi selezionate e fertilizzanti per la somma di L (lire .) e di averli materialmente ritirati Autorizza, nel contempo, l'ispettorato ripartimentale dell'agricoltura a disporre il pagamento della somma innanzi indicata, come da regolare fattura, a favore della ditta venditrice, che andrà ad anticiparne l'importo.

lì

Firma

(1121)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 ottobre 1973, n. 144-1714/Legisl.

Regolamento per la determinazione del programma di esami per i concorsi pubblici a posti di infermiere e infermiera di 2ª classe della carriera del personale ausiliario del ruolo degli infermieri e delle infermiere.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5387-468/66-I. Pers. datata 19 ottobre 1973;

Decreta;

Art. 1.

E' approvato il seguente regolamento per la determinazione del programma di esame per i concorsi pubblici a posti di infermiere e infermiera di 2ª classe della carriera del personale ausiliario del ruolo degli infermieri e delle infermiere.

Art. 2.

L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale.

Art. 3.

La prova scritta consiste in un esame di cultura professionale e generale, tendente ad accertare la preparazione del candidato in relazione alle mansioni che sarà chiamato a svolgere nell'amministrazione.

La prova sarà articolata sulle seguenti materie:

cultura infermieristica e igiene ospedaliera;

nozioni elementari di italiano, aritmetica, storia, geografia, educazione civica.

La prova sarà formulata sotto forma di quesiti o a risposta sintetica.

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti della prova scritta, nonché in esecuzioni pratiche di tecnica infermieristica.

La prova scritta non si intende superata se i candidati non ottengono almeno la votazione di 7/10.

La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di 6/10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 29 ottobre 1973

Il presidente: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1973
Registro n. 37, *foglio n.* 185

(1248)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1974, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1974, il bilancio della Regione per l'anno 1974, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale il 14 dicembre 1973.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 11 gennaio 1974

D'UVA

(828)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740470)